



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzione

C.A.P. 84098 – Via M. Alfani – tel. 089 386311 – fax 089 849935 – p.iva 00223940651

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di manutenzione di aree e strade cittadine da affidare nell'ambito di un Accordo Quadro da concludersi con un unico operatore economico.

PREMESSA

Il Comune di Pontecagnano Faiano, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione delle aree e strade cittadine, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione che nel corso della vigenza dell'accordo, dovessero rendersi necessari.

Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro - previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione ove non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso degli interventi da eseguirsi nel dato periodo - risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile all'Amministrazione, per consentirle di eseguire/affidare i lavori, man mano che l'esatta misura e l'entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dover per ogni singolo ordinativo attivare lunghe e complesse procedure di scelta del contraente.

In questo modo l'Amministrazione Comunale non solo attua il principio di semplificazione procedurale - in quanto bandisce una sola procedura di gara per la selezione dell'impresa parte dell'Accordo Quadro - ma al tempo stesso realizza economie di scala, poiché la funzione dell'accordo è quella di evitare di dover porre in essere singole procedure di affidamento per commissionare i lavori per la manutenzione.

Dal punto di vista operativo la conclusione dell'Accordo Quadro, che definisce le clausole e le condizioni per regolare i futuri ordinativi, garantirà all'Amministrazione la possibilità di far fronte alle esigenze manutentive delle aree e delle strade cittadine, con rapidità e professionalità attraverso l'intervento dell'operatore economico già selezionato a monte con procedura di evidenza pubblica.

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti dell'Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 54 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) inerente i lavori di manutenzione delle strade, piazze e arredo urbano della città di Pontecagnano Faiano compresi i viali carreggiabili o pedonali dei pubblici giardini.

Quindi l'Accordo Quadro ha per oggetto i lavori occorrenti:

- 1) per la manutenzione di aree, strade e relative opere d'arte;
- 2) per la manutenzione delle fogne bianche, pozzetti, griglie, bocche di lupo e alvei comunali.

Precisamente i lavori potranno interessare strade, piazze, arredi urbani e viali suddetti con le zone accessorie e dipendenti (quali pettiglie, fuoristrada, viali secondari, scalinate, marciapiedi, pedane, aree pedonali in genere, ecc.) qualunque sia il tipo di pavimentazione o fondo naturale, e con le opere d'arte entro e fuori terra (quali fogne pluviali, ponti, ponticelli, gallerie, muri di sostegno, di rivestimento o di controripa, pozzetti, griglie, chiusini, parapetti, ringhiere, ecc.) e qualsiasi altro lavoro di manutenzione inerente le dette strade, piazze e viali che sarà comunque specificato in sede di richiesta di intervento. L'Accordo Quadro estenderà automaticamente i suoi effetti a tutte le aree, vie, strade, piazze, ecc., comprese le accessioni, dipendenze e pertinenze, anche entro e fuori terra, che durante la durata dell'accordo dovessero entrare a far parte (a qualsiasi titolo) del patrimonio dell'Amministrazione, nonchè alle strade private ad uso pubblico.

Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) continuativi dalla data di sottoscrizione tra l'Amministrazione e l'Operatore Aggiudicatario.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti alla scadenza naturale del termine di durata oppure in via anticipata nel caso in cui risulti raggiunto il tetto massimo spendibile. Qualora al momento della scadenza dell'Accordo Quadro siano ancora in corso di manutenzione, lavori precedentemente ordinati dall'Amministrazione, l'impresa appaltatrice si obbliga a completarli in ogni loro parte ed a regola d'arte, pena il risarcimento dei danni, senza poter avanzare alcuna pretesa in relazione al prolungamento del rapporto oltre la data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore del presente Accordo Quadro - determinato in base all'art. 29, comma 13 del Codice dei Contratti - è stato stimato in € 400.925,00 (euro quattrocentomilanovecentoventicinque/00) di cui € 5.925,00 (euro cinquemilanovecentoventicinque/00) per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% e somme a disposizione dell'Amministrazione.

Trattandosi di Accordo Quadro, la determinazione precisa e specifica degli oneri per la sicurezza e di discarica, è posticipata al momento della determinazione dell'oggetto delle prestazioni lavorative da richiedere all'impresa.

Il valore dell'Accordo Quadro **non costituisce il minimo garantito per l'impresa**, atteso che l'amministrazione non è obbligata a contrarre, ma solo ad affidare mediante ordinativi attuativi, di volta in volta, i lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata dell'Accordo Quadro, nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate, e sempre previo accertamento di opportuna copertura finanziaria disponibile.

L'Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effettivamente disposti dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ed eseguiti dall'impresa, per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

Art. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I lavori affidabili all'operatore - parte dell'Accordo Quadro - rientrano nell'ambito della categoria OG3 (lavori stradali). Gli interventi potranno riguardare una delle voci di seguito contemplate a titolo meramente esemplificativo:

- a) Ripristino/sostituzione di tubazioni per acquedotti e fognature;
- b) Ripristino/sostituzione di pozzetti, coperchi, griglie, chiusini, ecc.;
- c) Scavi, demolizioni, rimozioni e ripristini di pavimentazioni stradali e marciapiedi;
- d) Ripristino/sostituzione cunette, canalette, zanelle, ecc.;

- e) Espurghi;
- f) Montaggio/Smontaggio ripristino/sostituzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- g) Ripristini/sostituzioni di recinzioni, parapetti, ringhiere, ecc.;
- h) Riparazione/sostituzione barriere di sicurezza stradale;
- i) Riparazione/sostituzione opere di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, ecc.);
- j) Quant'altro si renderà necessario di volta in volta..

Trattandosi di interventi di manutenzione non programmabili né predeterminabili a priori, atteso che la tipologia delle prestazioni e la quantità viene a determinarsi solo in occasione dell'insorgenza del bisogno, l'Amministrazione indicherà tramite il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, in relazione delle specifiche necessità sopravvenute, i lavori in sede di ordinativi.

L'Amministrazione fornirà, se si rendessero necessari in considerazione dell'entità e della specificità degli interventi da eseguire, copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi e delle eventuali specifiche tecniche e prescrizioni esecutive.

Art. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO

Per far fronte alle esigenze manutentive delle strade, piazze e arredo urbano della città di Pontecagnano Faiano compresi i viali carreggiabili o pedonali dei pubblici giardini, che si dovessero manifestare nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione una volta determinati nel genere e nelle quantità in base alle prestazioni da acquisire provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi che si perfezioneranno secondo lo schema degli artt. 1326 o 1327 del codice civile, a seconda del carattere di priorità (**01 "urgente", 02 "ordinario", 03 "programmato"**) degli interventi/lavori richiesti:

CARATTERE DI PRIORITÀ		MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	MODULO DI PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO
01	URGENTE	I lavori aventi carattere di " <i>urgenza</i> " saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 12 ore successive.	Fermo restando la possibilità di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni, l'accordo/contratto si concluderà per effetto dell'accettazione dell'ordinativo da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 1326 cc.
02	ORDINARIO	I lavori avente carattere " <i>ordinario</i> " saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 48 ore successive.	Fermo restando la possibilità di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni, l'accordo/contratto si concluderà per effetto dell'accettazione dell'ordinativo da parte dell'impresa ai sensi dell'art. 1326 cc.
03	PROGRAMMATO	I lavori avente carattere " <i>programmato</i> " saranno affidati mediante ordinativi e dovranno essere eseguiti nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Amm.ne di concerto con l'impresa.	L'accordo/contratto si concluderà per effetto dell'accettazione dell'ordinativo da parte dell'impresa appaltatrice.

N.B.: In caso di necessità, su richiesta dell'Amministrazione, l'impresa dovrà eseguire anche più interventi contemporaneamente, fino ad un massimo di n. 5 (cinque), indipendentemente dal carattere di priorità degli stessi.

L'Impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro dovrà:

- organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione dei lavori di manutenzione tale da garantire qualità e sicurezza degli interventi;
- istituire un ufficio munito di recapito telefonico, fax e pec costantemente attivi e funzionanti, oltre che e di personale preposto alla ricezione degli “ordinativi”, a propria cura e spese;
- indicare il nominativo ed i recapiti del Referente tecnico al quale l’Amministrazione potrà rivolgersi per tutta la durata dell’accordo quadro; il referente dell’impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l’impresa l’esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare quotidianamente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati;
- garantire la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti; al riguardo il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai non di gradimento in quanto per insubordinazione o per incapacità o per negligenza creino un nocumento anche solo d’immagine all’Amministrazione, fermo restando che l’impresa sarà responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai nonché dei terzi che pur se estranei ai lavori si siano introdotti nel cantiere.

In sede di ordinativo l’Amministrazione provvederà ad indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del Direttore dei Lavori. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell’intervento.

Art. 6 - OBBLIGO DI ESEGUIRE GLI ORDINATIVI

Atteso che l’accordo quadro configura uno strumento negoziale riconducibile alla categoria civilistica del contratto normativo, volto a definire il contenuto dei futuri rapporti attuativi, l’operatore economico non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori richiesti in attuazione dell’Accordo Quadro e nei limiti delle condizioni ivi prefissate. La violazione dell’obbligo di stipula dei successivi contratti attuativi determinerà responsabilità anche di diritto civile, secondo lo schema dell’art. 1218 cc e art. 2043 cc, in capo all’impresa inadempiente.

Art. 7 - DURATA DEI SINGOLI LAVORI – PENALI – SOSPENSIONI

L’impresa è tenuta ad eseguire i lavori richiesti in attuazione dell’Accordo Quadro nel rispetto del tempo utile indicato in ogni singolo ordinativo.

I lavori ultimati saranno accettati dall’Amministrazione, previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi ordinativi di esecuzione delle riparazioni. Qualora si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, sia in accertamento sommario che successivamente, l’appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Il mancato rispetto dei termine di inizio e/o del termine di ultimazione dei lavori, stabiliti nell’ordinativo, comporterà nei confronti dell’impresa, l’applicazione di una penale pari:

- ad euro 50,00 per ogni ora di ritardo, inerente l’inizio dei lavori che rivestono carattere di priorità “*urgente*”;
- ad euro 100,00 per ogni ora di ritardo, inerente l’inizio dei lavori che rivestono carattere di priorità “*ordinario*”;
- ad euro 200,00 per ogni ora di ritardo, inerente l’inizio e/o la fine dei lavori che rivestono carattere di priorità “*programmato*”.

Nel caso in cui occorre sospendere i lavori, sebbene già ordinati, l'impresa dovrà ottemperare all'ordinanza di sospensione, qualunque ne fosse la durata e la natura, senza pretendere alcun compenso a titolo di mancato guadagno, prolungata custodia o protezione del cantiere, etc..

Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

È tassativamente vietata la cessione sia totale che parziale, sia onerosa che gratuita dell'Accordo Quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati in attuazione dell'Accordo Quadro, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ed il rimborso delle maggiori spese sostenute per garantire la manutenzione delle strade, piazze e arredo urbano cittadino in relazione al periodo programmato di durata dell'accordo quadro.

Art. 9 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO

La Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'Art. 108 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “*ipso iure*”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle fattispecie contemplate dagli artt. 6, 7 e 8 del presente capitolato;
- b) per ritardo nell'avvio dei lavori affidati o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- ☞ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'attività esercitata o sia stato dichiarato con sentenza il fallimento dell'impresa parte dell'accordo quadro;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori di manutenzione affidati in attuazione dell'Accordo Quadro e tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione o dei terzi;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Amministrazione;
- j) per il mancato rinnovo delle polizze assicurative necessarie;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo dall'Art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50.
- l) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50. L'intervenuta risoluzione dell'Accordo Quadro non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati precedentemente alla data in cui la risoluzione è intervenuta.

Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'impresa, insorte tanto durante il corso dei lavori che dopo l'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E' competente il Foro di Salerno.

PARTE II - CAUZIONE – GARANZIE – POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'Accordo Quadro.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo dell'Accordo Quadro, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono

nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la garanzia è presentata su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 48 comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 103 c7 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50, l'appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in Corso d'Opera. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

Art. 14 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di

polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno e conveniente per darli compiuti nei termini stabiliti purché a giudizio della Stazione Appaltante non siano pregiudicati la buona riuscita delle opere e gli interessi della stessa.

Nel condurre i lavori, l'Impresa dovrà assoggettarsi alle necessità del traffico.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 16 - IMPIANTI INTERRATI

Lì dove possono essere stati installati impianti sotterranei della rete dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei telefoni, delle fognature od altro, è fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché le proprie maestranze usino la massima diligenza e circospezione per evitare che siano arrecati danni agli impianti stessi.

Per la preventiva individuazione degli impianti, oltre alle notizie che saranno fornite dal Comune, l'Impresa assuntrice avrà l'obbligo di richiedere, a proprie cura e spese, agli Enti interessati le informazioni utili ed indispensabili e di effettuare tutte quelle ricerche che la renderanno sicuramente edotta della loro esistenza ed ubicazione.

Resta stabilito che l'Impresa assuntrice dovrà risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsivoglia danno causato dalla stessa in conseguenza dell'esecuzione dei lavori commessi, senza che debba derivarne onere alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di danneggiamento l'Impresa dovrà avvisare per tempo la Stazione Appaltante.

Art. 17 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI NON RICOMPRESI NELL'ACCORDO

Resta naturalmente salva la facoltà dell'Amministrazione di poter affidare qualsiasi ulteriore lavoro di manutenzione, mediante esperimento di regolare procedura, senza che l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro possa avanzare o sollevare eccezioni o pretese alcune.

Art. 18 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa dovrà:

- a) collaborare con i tecnici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Pontecagnano Faiano sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;

- b) espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
- c) pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori di manutenzione affidati dall'Amministrazione in attuazione dell'accordo quadro, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, e le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc.;
- d) eseguire, se necessario, i lavori di manutenzione anche in ambienti con attività in corso che non dovranno essere interrotte, assumendo gli accorgimenti del caso;
- e) permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori oggetti di diversi appalti e comunque non compresi nel presente accordo quadro, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- f) pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo l'Amministrazione;
- g) osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
- h) procedere allo smaltimento in discarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- i) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- j) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'impresa sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a persone, cose, animali che dovessero derivare anche a titolo indiretto da negligenza, imperizia e/o imprudenza nella gestione dei lavori di manutenzione o dalla violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato e di ogni altro obbligo previsto dalla norme in materia vigenti.

In particolare, l'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso dell'Accordo Quadro.

Qualora l'Amministrazione dovesse essere chiamata in causa da terzi quale responsabile di danni e/o sinistri, determinati dall'impresa o dai suoi collaboratori, l'impresa si obbliga ad intervenire nel giudizio ed a manlevare l'amministrazione in caso di condanna.

Con la firma dell'Accordo Quadro si intende che l'appaltatore abbia dichiarato di conoscere tutte le attuali condizioni del sottosuolo e soprassuolo e di obbligarsi a prendere conoscenza, a tutta sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione, non appena se ne verifichi l'esistenza. Pertanto, egli diviene responsabile sia di fronte all'Amministrazione, sia verso i terzi dei danni diretti ed indiretti, che, in dipendenza della esecuzione dei lavori o dell'impiego, manovra o passaggi di macchinari o mezzi d'opera, possano derivare alle canalizzazioni, ai manufatti ed alle opere comunque collocate nel corpo stradale, nonché alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.

L'appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva o irregolare esecuzione dei lavori, da mancata o difettosa manutenzione ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa dell'appaltatore, dei suoi operai e dipendenti e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che, per le ragioni su esposte, potessero essere promosse contro il Comune dai terzi danneggiati.

Art. 20 - RISPETTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell'esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
- b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
- c) è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua quando necessario, le strade ed i materiali di risulta, ai sensi dell'articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
- d) i macchinari, quali motocompressori, gru, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
- e) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. Campania n. 20/2013).

Art. 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Sono parte integrante dell'Accordo Quadro, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) il "Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016", approvato con D.G.R. n. 359 del 13.07.2016 (*Prezzario*);
- e) le polizze di garanzia;

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Art. 22 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:

- Categoria Opere Generali - OG3, classifica II.

Art. 23 - PREZZI CONTRATTUALI E MATERIALI

Per la **valutazione dei lavori "a misura"** si terrà conto delle prestazioni lavorative rese, applicando alle relative quantità i corrispondenti prezzi unitari, indicati nel Prezzario cui si rinvia, ribassati secondo la percentuale offerta dall'impresa in sede di gara.

I prezzi si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel Prezzario e nel presente Capitolato, in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi e/o connessi.

Nello specifico resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i dazi, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire ai medesimi attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche per la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura e a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee, e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, discesa, ecc..

Le varie opere devono intendersi sempre finite completamente secondo il noto concetto "chiavi in mano", secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo e secondo le prescrizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. Tutti gli oneri conseguenti si intendono già interamente compensati dai prezzi, senza alcuna eccezione.

I materiali, i prodotti e i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essi richieste e preferibilmente attenersi al rispetto dell'ambiente per trasporto, distanze, e qualità dei materiali.

Il Direttore dei Lavori potrà effettuare controlli (anche parziali) su di un campione dei materiali adoperati oppure richiedere un attestato di conformità dello stesso alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per tutta la durata dell'accordo quadro i prezzi resteranno fissi ed invariati e ciò anche nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati, dovessero verificarsi le condizioni di cui all'art. 1664 del codice civile, stante l'espressa deroga contrattuale che le parti danno rispetto alla citata disposizione.

Art. 24 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1a del D.Lgs. 50/2016 il presente contratto potrebbe comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Art. 25 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTI

Entro dieci giorni dall'ultimazione e consegna dei singoli ordinativi dei lavori, si procederà alla contabilizzazione degli stessi in contraddittorio con l'Impresa, applicando alle quantità di prestazioni richieste ed eseguite i relativi prezzi unitari, ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara, salvo che per gli oneri della sicurezza e di smaltimento non soggetti a ribasso e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

I pagamenti dei lavori eseguiti saranno corrisposti previa presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati. La fattura dovrà riportare gli estremi degli ordinativi dei lavori cui si riferisce.

L'impresa appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della Legge n. 136 del 14 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie" pena la nullità assoluta dell'accordo quadro e, pertanto, comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Qualora i mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante, siano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall'Istituto Cassiere del Comune di Pontecagnano Faiano, le relative spese sono a carico dell'Impresa.

Ogni pagamento da parte dell'Amministrazione è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la posizione regolare dell'impresa, con la precisazione che l'emissione di un DURC negativo legittima l'Amministrazione a sospendere i pagamenti in attesa della regolarizzazione della vicenda.

Art. 26 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50.

L'appaltatore, prima dell'aggiudicazione di singoli contratti, dovrà comunicare:

- a) se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
- b) le parti dell'accordo quadro che intende subappaltare;
- c) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 27 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle lavorazioni previste nell'Accordo Quadro, un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) Quadro contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

In sede di redazione dei contratti applicativi, ove necessario, il coordinatore in fase di esecuzione predisporrà specifiche integrazioni al PSC Quadro relative all'intervento di tale contratto applicativo. Anche l'Impresa dovrà predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) Quadro e DVR, da allegare al presente accordo, da integrare specificatamente in occasione di ogni singolo contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori.

Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo ove necessario, dovranno essere verbalizzate e recepite (specifiche integrazioni al POS Quadro e DVR).

Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l'Appaltatore dovrà, ove necessario, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla Stazione Appaltante le integrazioni al POS Quadro e DVR redatti ai sensi di legge (d.lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC Quadro e delle eventuali specifiche integrazioni per i relativi contratti applicativi.

Il mancato rispetto di detto termine per la presentazione della documentazione da parte dell'Appaltatore (che si trasferirà automaticamente sulla data di inizio lavori) comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle penali indicate al precedente art. 7.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza e le rispettive integrazioni di cui ai punti precedenti, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E' obbligo dell'Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza e delle rispettive integrazioni, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E' altresì obbligo dell'Appaltatore mettere a disposizione dei "Rappresentanti per la sicurezza" una copia di tutti i Piani di Sicurezza e delle rispettive integrazioni prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre anche la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - Assicurativi ed Infortunistici, da presentare alla D.L. prima dell'inizio dei lavori; la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale; il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di Pagamento.

Art. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto degli ordinativi d'intervento, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa dovrà eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le norme prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione e l'irrogazione delle penali in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Qualora l'accertamento abbia avuto esito positivo, l'Amministrazione potrà prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa, redigendo apposito verbale che, su richiesta, conterrà indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di garantire l'impresa per l'ipotesi di danni arrecati da terzi alle opere già realizzate.

Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.

Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 215 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 29 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e dei lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo sono condizionati al rispetto della vigente disciplina di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nel D. Lgs. 06.09.2011 n° 159 e s.m.i. nonché al Protocollo di Legalità stipulato in data 18.02.2011 tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Prefettura/U.T.G. di Salerno, allegato alla documentazione della presente procedura.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 30 - RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale è assoggettato all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di accordo quadro e di appalto di lavori pubblici.

Art. 31 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali acquisiti in occasione dell'istruzione dell'Accordo Quadro e nel corso dello svolgimento del rapporto tra l'Amministrazione e l'operatore selezionato saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo.

PARTE IV QUALITÀ E PROVENIENZA DEL MATERIALE - NORME DI MISURAZIONE

Art. 32 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI A MISURA - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale, per ciò che attiene la qualità e provenienza dei materiali il modo di esecuzione dei lavori e l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori saranno applicate le disposizioni riportate nel "Capitolato Speciale Tipo per l'appalto dei lavori stradali a cura del Ministero dei LL.PP."

Art. 33 - NORME DI MISURAZIONE

Per tutte le opere del presente appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e secondo le normative di misurazione che prescrivono le disposizioni di legge e regolamenti in materia di LL. PP. e secondo quanto previsto dal Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2016, approvato con D.G.R. n. 359 del 13.07.2016.

Pontecagnano Faiano, lì 21/10/2016

Geom. Massimo Ciaparrone